



I.N.T. ISTITUTO NAZIONALE TRIBUTARISTI®

Iscritto nell'Elenco delle Associazioni Professionali del Ministero dello Sviluppo Economico
art. 2 Legge n.4 del 14/01/2013
Iscritto nell'Elenco del Ministero della Giustizia - art. 26 del D.Lgs. 206/2007 e del D.M. 10/05/2012
Membro della Commissione Studi di Settore del Ministero dell'Economia e Finanze
Iscritto nel Registro delle Libere Associazioni Professionali del CNEL
Socio effettivo dell'UNI (Ente Nazionale Italiano di Unificazione)
Socio fondatore di CONFASSOCIAZIONI

www.tributaristi-int.it

Roma, 13 settembre 2021

**Alla Commissione Parlamentare di Vigilanza sull'Anagrafe Tributaria
Alla c.a. del Presidente On. Ugo Parolo e dei Parlamentari Commissari**

Indagine conoscitiva sulla digitalizzazione ed interoperabilità delle banche dati fiscali.

MEMORIA DELL'ISTITUTO NAZIONALE TRIBUTARISTI (INT)

Nel nostro sistema fiscale l'uso dei sistemi digitali è di fondamentale importanza per la semplificazione degli adempimenti e l'ottimizzazione dell'utilizzo dei dati, a maggior ragione nel nostro Paese, dove l'Amministrazione Finanziaria, anche grazie al lavoro degli intermediari fiscali abilitati, risulta gestire un numero di documenti e dati digitalizzati tra i più consistenti dei Paesi EU. In tal senso un preciso impegno dell'Amministrazione Finanziaria è stato ribadito dal Direttore dell'Agenzia delle Entrate in Audizione presso Codesta Commissione. Purtroppo tali sforzi non hanno prodotto la semplificazione auspicata anche a causa della scarsa interoperabilità delle piattaforme dei vari settori della Pubblica Amministrazione con buona pace dell'obiettivo di richiedere una volta sola ai Cittadini i dati necessari alla fruizione dei vari servizi (c.d. principio "once – only"). Risulta pertanto di difficile raggiungimento l'obiettivo di semplificare gli adempimenti e lo scambio dei dati fiscali a beneficio dei cittadini contribuenti. Anche l'Unione Europea ha posto grande attenzione alla digitalizzazione dei servizi con l'iniziativa dello Sportello Unico Digitale Europeo nonché con l'obiettivo di realizzare una uniformità dei sistemi digitali dei Paesi dell'EU. In riferimento a questo ultimo obiettivo, è stata aperta una consultazione pubblica proprio sull'utilizzo dei sistemi digitali e sull'enunciazione di principi comuni all'interno dell'EU. L'Istituto Nazionale Tributaristi, che da anni ribadisce l'importanza del digitale per semplificare e sburocratizzare il nostro sistema fiscale, ha partecipato alla suddetta consultazione di cui in calce si allega la sintesi.

Inoltre l'INT ha evidenziato la problematica, anche in occasione degli Stati Generali sull'economia nel mese di giugno del 2020, presentando una breve relazione in cui si auspicava l'ottimizzazione dell'utilizzo dei sistemi digitali e si evidenziava la necessità di evitare al cittadino la richiesta di dati già in possesso della Pubblica Amministrazione, obiettivo che si potrebbe raggiungere grazie ai sistemi digitali, ma

Libera Associazione di rappresentanza professionale costituita con atto del 15 aprile 1997 Reg. in Roma il 22 aprile 1997
al n.18632 Vol. 1-B mod. Atti Pubblici- modificato in data 19/07/2004 Reg. in Roma il 23/04/2004 mod. Atti Pubblici

Sede Nazionale

Uffici di Rappresentanza

Ufficio di Presidenza

Piazza dei Gerani n.37 - 00172 Roma - tel.068103840

Via Sistina n. 121 - 00187 Roma

Via Adeodato Ressi n. 16 - 20125 Milano

Via M. Ferraris 70/72 - 15011 Acqui Terme (AL)

tel. 0144325024 - e-mail int@istitutonazionaletributaristi.it



I.N.T. ISTITUTO NAZIONALE TRIBUTARISTI®

Iscritto nell'Elenco delle Associazioni Professionali del Ministero dello Sviluppo Economico
art. 2 Legge n.4 del 14/01/2013
Iscritto nell'Elenco del Ministero della Giustizia - art. 26 del D.Lgs. 206/2007 e del D.M. 10/05/2012
Membro della Commissione Studi di Settore del Ministero dell'Economia e Finanze
Iscritto nel Registro delle Libere Associazioni Professionali del CNEL
Socio effettivo dell'UNI (Ente Nazionale Italiano di Unificazione)
Socio fondatore di CONFASSOCIAZIONI

www.tributaristi-int.it

che non può prescindere dalla interoperabilità delle banche dati pubbliche. A supporto di quanto suddetto, si allega in calce uno stralcio della predetta relazione.

Il Paese attraverso la realizzazione di quanto contenuto nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), ai fini della modernizzazione e della digitalizzazione della Pubblica Amministrazione, ha un'occasione unica per sburocratizzare e semplificare i processi ed i servizi anche dell'Amministrazione finanziaria, condizione fondamentale per un'efficace riforma del sistema fiscale.

Se l'interoperabilità delle banche dati fiscali è essenziale per l'ottimizzazione dell'uso dei sistemi digitali, altrettanto importante è la fruibilità e l'accesso ai servizi digitali offerti dall'Amministrazione Finanziaria da parte dei cittadini e/o dei professionisti che svolgono la funzione di loro intermediari. In particolare, per quanto concerne l'operatività degli intermediari fiscali, si evidenzia un eccesso di burocratizzazione circa il sistema di deleghe con cui il contribuente si deve confrontare. Da anni si chiede l'introduzione di un'unica delega che abbia validità sino a revoca, in luogo dei vari modelli che attualmente si devono utilizzare e che prevedono differenti termini di scadenza. E' evidente che tale delega deve essere compatibile con la tutela della privacy, ma ci si domanda: perché l'intermediario fiscale, che gestisce gli obblighi tributari del contribuente, deve affrontare un percorso burocratico per gestire dati archiviati in apposite aree riservate del proprio assistito, quando quei dati, obbligatori per legge, sono stati inviati alle varie piattaforme dallo stesso intermediario fiscale ?

Inoltre i sistemi digitali per essere efficaci e per agevolare il contribuente dovrebbero essere semplici, intuitivi e quando riguardino obblighi di legge, gratuiti. Ad oggi siamo evidentemente distanti da tutto ciò, ma l'augurio è che quanto indicato nel PNRR sulla digitalizzazione del Paese, possa concretamente contribuire a raggiungere gli obiettivi di semplificazione e sburocratizzazione del nostro sistema fiscale. Peraltro già nell'immediato si potrebbero, attraverso l'utilizzo di sistemi digitali semplificati, apportare modifiche normative a favore del cittadino-contribuente e contestualmente anche della stessa Amministrazione Finanziaria, come nel caso dell'utilizzo di comunicazioni telematiche preventive in luogo del costoso ed inefficace visto di conformità quando un cittadino contribuente debba compensare un suo legittimo credito nei confronti della P.A.

L'Istituto Nazionale Tributaristi, sentito in Audizione dalle Commissioni Finanze Riunite di Camera e Senato, ha ribadito tali concetti ed i tributaristi, nella loro veste di intermediari fiscali abilitati, sono a totale disposizione per supportare le Istituzioni

Libera Associazione di rappresentanza professionale costituita con atto del 15 aprile 1997 Reg. in Roma il 22 aprile 1997
al n.18632 Vol. 1-B mod. Atti Pubblici- modificato in data 19/07/2004 Reg. in Roma il 23/04/2004 mod. Atti Pubblici

Sede Nazionale

Uffici di Rappresentanza

Ufficio di Presidenza

Piazza dei Gerani n.37 - 00172 Roma - tel.068103840

Via Sistina n. 121 - 00187 Roma

Via Adeodato Ressi n. 16 - 20125 Milano

Via M. Ferraris 70/72 - 15011 Acqui Terme (AL)

tel. 0144325024 - e-mail int@istitutonazionaletributaristi.it



I.N.T. ISTITUTO NAZIONALE TRIBUTARISTI®

Iscritto nell'Elenco delle Associazioni Professionali del Ministero dello Sviluppo Economico
art. 2 Legge n.4 del 14/01/2013
Iscritto nell'Elenco del Ministero della Giustizia - art. 26 del D.Lgs. 206/2007 e del D.M. 10/05/2012
Membro della Commissione Studi di Settore del Ministero dell'Economia e Finanze
Iscritto nel Registro delle Libere Associazioni Professionali del CNEL
Socio effettivo dell'UNI (Ente Nazionale Italiano di Unificazione)
Socio fondatore di CONFASSOCIAZIONI

www.tributaristi-int.it

governative e parlamentari al raggiungimento di sistemi digitali basati sui principi di semplicità e tutela della privacy.

Si resta pertanto a disposizione di Codesta Commissione per ogni approfondimento in merito alle problematiche dei sistemi digitali ed alla interoperabilità delle banche dati della P.A., con cui i tributaristi si confrontano quotidianamente nella loro veste professionale di intermediari tra il cittadino-contribuente e la Pubblica Amministrazione.

Con i migliori saluti

Il Presidente

Riccardo Alemanno

INT: sintesi della consultazione pubblica della Commissione europea sull'utilizzo dei sistemi digitali ed enunciazione di principi comuni ai Paesi dell'EU.

E' sicuramente condivisibile la proposta di enunciare principi comuni a tutti i Paesi EU sull'utilizzo dei sistemi digitali. Ciò è assolutamente necessario poiché ogni Paese membro utilizza metodologie applicative che rendono complesso se non impossibile il dialogo tra piattaforme digitali non solo verso Paesi terzi, ma spesso anche al loro interno. L'utilizzo dei sistemi digitali, che alla base devono essere semplici, omogenei ed intuitivi, deve essere accompagnato da una comunicazione di supporto per i cittadini e le imprese che ne vogliano o ne debbano usufruire. In particolare la Pubblica Amministrazione dovrebbe mettere a disposizione gratuitamente tutti quei sistemi digitali che possano contribuire al miglioramento del rapporto con i Cittadini-contribuenti ed a limitare al massimo la burocrazia. Ciò purtroppo attualmente raramente avviene, pertanto la vera sfida per l'utilizzo dei sistemi digitali ed una loro regolamentazione sulla base di principi condivisi tra i Paesi dell'UE, dovrebbe, soprattutto a livello di Pubblica Amministrazione, possedere tre presupposti fondamentali: la gratuità, la semplicità e la tutela della privacy. Inoltre, sempre a livello di Pubblica Amministrazione, si dovrebbe giungere all'utilizzo di piattaforme comuni a tutte le varie aree del servizio pubblico che invece, come a tutt'oggi avviene in Italia, non riescono a dialogare e costringono i cittadini e le imprese a ribadire e/o documentare gli stessi dati già in possesso del sistema digitale pubblico. Quindi la trasformazione digitale prevista dal nuovo programma di Europa digitale dell'UE, oltre a fornire finanziamenti per l'introduzione di nuove tecnologie quali l'intelligenza artificiale,

Libera Associazione di rappresentanza professionale costituita con atto del 15 aprile 1997 Reg. in Roma il 22 aprile 1997
al n.18632 Vol. 1-B mod. Atti Pubblici- modificato in data 19/07/2004 Reg. in Roma il 23/04/2004 mod. Atti Pubblici

Sede Nazionale

Uffici di Rappresentanza

Ufficio di Presidenza

Piazza dei Gerani n.37 - 00172 Roma - tel.068103840

Via Sistina n. 121 - 00187 Roma

Via Adeodato Ressi n. 16 - 20125 Milano

Via M. Ferraris 70/72 - 15011 Acqui Terme (AL)

tel. 0144325024 - e-mail int@istitutonazionaletributaristi.it



I.N.T. ISTITUTO NAZIONALE TRIBUTARISTI®

Iscritto nell'Elenco delle Associazioni Professionali del Ministero dello Sviluppo Economico
art. 2 Legge n.4 del 14/01/2013
Iscritto nell'Elenco del Ministero della Giustizia - art. 26 del D.Lgs. 206/2007 e del D.M. 10/05/2012
Membro della Commissione Studi di Settore del Ministero dell'Economia e Finanze
Iscritto nel Registro delle Libere Associazioni Professionali del CNEL
Socio effettivo dell'UNI (Ente Nazionale Italiano di Unificazione)
Socio fondatore di CONFASSOCIAZIONI

www.tributaristi-int.it

dovrà tenere ben presenti i suddetti principi e soprattutto controllare che siano sempre correttamente applicati, poiché se ciò non avvenisse in modo omogeneo tra tutti i Paesi membri, si creerebbero diversità negative e avremmo un'Europa a differenti velocità sull'utilizzo dei sistemi digitali e ciò rappresenterebbe l'esatta antitesi di ciò che i sistemi digitali dovrebbero invece raggiungere all'interno di ciascun Stato e a livello europeo. Per una società digitale al servizio dei cittadini contribuenti occorrono senz'altro norme e principi applicativi, ma occorrerà soprattutto una forte volontà politica che sappia superare gli ingenti interessi economici che il digitale implica anche a livello di Pubblica Amministrazione.

Cordiali saluti

Presidente dell'Istituto Nazionale Tributaristi

Riccardo Alemanno

Stralcio di quanto già evidenziato al Governo ed alla Commissione Europea in materia di sistemi digitali

EVITARE L'USO DI CERTIFICAZIONI DI TERZI PER DATI GIÀ IN POSSESSO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, UTILIZZARE MAGGIORMENTE L'ISTITUTO DELL'AUTOCERTIFICAZIONE ED OTTIMIZZARE L'UTILIZZO DEI SISTEMI DIGITALI

Pur se, in merito all'autocertificazione, dobbiamo prendere atto che soprattutto in questi ultimi mesi si è dato maggior spazio all'utilizzo di questo istituto, dobbiamo invece registrare in alcune norme contenute dal recente Decreto Rilancio un ricorso a certificazioni che obbligano a far apporre un visto formale su documenti già in possesso dell'amministrazione finanziaria che potrebbero invece essere controllati senza obbligare il contribuente a ricorrere a servizi professionali a pagamento, non solo per l'utilizzo del legittimo credito come già evidenziato nel precedente paragrafo sul visto di conformità, ma anche per utilizzare la cessione del proprio credito d'imposta. Occorre pertanto ottimizzare quanto già a disposizione della Pubblica Amministrazione sulle piattaforme digitali per evitare al cittadino – contribuente la ripresentazione degli stessi documenti e la loro certificazione formale o applicazione di firma digitale. In estrema sintesi la domanda che ci poniamo è: perché documenti già in possesso della P.A. devono essere ripresentati, visti o firmati digitalmente ?

Attendiamo una risposta dalle Istituzioni preposte. Noi ci limitiamo ad un semplice esempio: ogni qualvolta si debba presentare alla P.A. un modulo, un documento, accedere ai servizi, il contribuente deve ripetere tutti i propri dati anagrafici, di residenza, ecc. I

Libera Associazione di rappresentanza professionale costituita con atto del 15 aprile 1997 Reg. in Roma il 22 aprile 1997 al n.18632 Vol. 1-B mod. Atti Pubblici- modificato in data 19/07/2004 Reg. in Roma il 23/04/2004 mod. Atti Pubblici

Sede Nazionale

Uffici di Rappresentanza

Ufficio di Presidenza

Piazza dei Gerani n.37 - 00172 Roma - tel.068103840

Via Sistina n. 121 - 00187 Roma

Via Adeodato Ressi n. 16 - 20125 Milano

Via M. Ferraris 70/72 - 15011 Acqui Terme (AL)

tel. 0144325024 - e-mail int@istitutonazionaletributaristi.it



I.N.T. ISTITUTO NAZIONALE TRIBUTARISTI®

Iscritto nell'Elenco delle Associazioni Professionali del Ministero dello Sviluppo Economico
art. 2 Legge n.4 del 14/01/2013
Iscritto nell'Elenco del Ministero della Giustizia - art. 26 del D.Lgs. 206/2007 e del D.M. 10/05/2012
Membro della Commissione Studi di Settore del Ministero dell'Economia e Finanze
Iscritto nel Registro delle Libere Associazioni Professionali del CNEL
Socio effettivo dell'UNI (Ente Nazionale Italiano di Unificazione)
Socio fondatore di CONFASSOCIAZIONI

www.tributaristi-int.it

predetti dati sono già disponibili negli archivi della P.A. e potrebbero essere collegati al codice fiscale o alla partita IVA, senza costringere il cittadino a ribadire ogni volta gli stessi. Concludiamo con una breve riflessione: è urgente e non più rinviabile semplificare, sburocratizzare ed ottimizzare l'utilizzo dei sistemi digitali.

IL CASO DEL VISTO DI CONFORMITA'

Come da noi già indicato in altre occasioni di confronto, si ribadisce in questa sede che, pur condividendo la necessità di un controllo preventivo della sussistenza del credito IVA da utilizzare in compensazione, si ritiene eccessivo l'obbligo di apporre il visto di conformità alla dichiarazione annuale IVA per poter compensare importi superiori a 15.000 euro. Per contrastare l'indebita effettuazione delle compensazioni, meglio sarebbe stato reintrodurre, in luogo del visto di conformità, la comunicazione preventiva inviata all'Agenzia delle Entrate da un intermediario fiscale autorizzato (*meno complessa e meno costosa*), evitando inoltre la sovrapposizione tra il ruolo di consulente e di controllore. Con il visto di conformità, di fatto, l'amministrazione abdica alle funzioni di controllo che le sono proprie ponendole forzatamente a carico dei professionisti abilitati all'apposizione dello stesso e facendone ricadere i costi sul contribuente che richiede indietro denaro che legittimamente gli spetta; tutto ciò al solo scopo di contrastare il fenomeno dell'utilizzo di crediti inesistenti che dovrebbe riguardare, sembra, il solo 10% della platea dei contribuenti a credito, mettendo in difficoltà il restante 90% di contribuenti onesti che vedono temporaneamente sospesa la restituzione del loro credito IVA, per la quale devono anche sostenere dei costi.

Con la Legge di stabilità 2014 l'obbligo del visto di conformità sulla dichiarazione per l'utilizzo in compensazione di crediti erariali è stato esteso anche alle imposte dirette (Ires, Irpef e relative addizionali, ritenute alla fonte, imposte sostitutive) e all'Irap, ma, a differenza dell'IVA, in questi casi si tratta di crediti derivanti da acconti versati in eccedenza o da ritenute d'acconto subite in quanto trattenute dal datore di lavoro o dai committenti, tutte imposte anticipate dal contribuente e calcolate su un reddito che a consuntivo si è rivelato inferiore a quello dell'anno precedente, spesso a causa di rilevanti oneri deducibili o detraibili che solo in sede dichiarativa possono essere scomputati. La norma prevede che il "certificatore" attesti la conformità dei dati delle dichiarazioni *"alla relativa documentazione e alle risultanze delle scritture contabili, nonché di queste ultime alla relativa documentazione contabile"*, quindi il visto di conformità, tutt'al più, potrà servire da deterrente all'inserimento in dichiarazione di oneri deducibili/detraibili inesistenti o di indicazione nei quadri "aziendali" di spese non risultanti dai registri contabili ovvero di

Libera Associazione di rappresentanza professionale costituita con atto del 15 aprile 1997 Reg. in Roma il 22 aprile 1997
al n.18632 Vol. 1-B mod. Atti Pubblici- modificato in data 19/07/2004 Reg. in Roma il 23/04/2004 mod. Atti Pubblici

Sede Nazionale

Uffici di Rappresentanza

Ufficio di Presidenza

Piazza dei Gerani n.37 - 00172 Roma - tel.068103840

Via Sistina n. 121 - 00187 Roma

Via Adeodato Ressi n. 16 - 20125 Milano

Via M. Ferraris 70/72 - 15011 Acqui Terme (AL)

tel. 0144325024 - e-mail int@istitutonazionaletributaristi.it



I.N.T. ISTITUTO NAZIONALE TRIBUTARISTI®

Iscritto nell'Elenco delle Associazioni Professionali del Ministero dello Sviluppo Economico
art. 2 Legge n.4 del 14/01/2013
Iscritto nell'Elenco del Ministero della Giustizia - art. 26 del D.Lgs. 206/2007 e del D.M. 10/05/2012
Membro della Commissione Studi di Settore del Ministero dell'Economia e Finanze
Iscritto nel Registro delle Libere Associazioni Professionali del CNEL
Socio effettivo dell'UNI (Ente Nazionale Italiano di Unificazione)
Socio fondatore di CONFASSOCIAZIONI

www.tributaristi-int.it

ricavi inferiori a quelli contabilizzati; ma quanti contribuenti si comportano fraudolentemente in questo modo e quanti invece dovranno sopportare costi assurdi per ottenere la restituzione di un credito reale che legittimamente deriva da elevate spese mediche o da costi sostenuti per ristrutturare la casa, o da redditi che si sono lentamente erosi nel tempo?

Era proprio necessaria questa estensione del visto di conformità alle imposte dirette e all'Irap costringendo i contribuenti ancora una volta a pagare per far valere un loro diritto? Il visto di conformità, così come previsto dal 1998, non ha mai avuto molto successo in quanto il suo costo non giustifica l'offerta di una potenziale diminuzione dei controlli ex art. 36 bis e 36 ter del DPR 600/1973 di liquidazione delle imposte e controllo formale della dichiarazione, oggi completamente automatizzati e gestibili direttamente, tramite il canale CIVIS, dall'intermediario fiscale autorizzato che ha trasmesso la dichiarazione.

Proprio per il fatto che tutti gli intermediari fiscali autorizzati dall'Agenzia Entrate possono risolvere le problematiche derivanti dai controlli automatizzati, non si comprende perché il visto di conformità possa essere apposto solo da alcuni di essi (*iscritti all'Albo Unico, Consulenti del lavoro e Tributaristi iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli tenuti dalle camere di commercio*); logica vorrebbe che, come da anni ormai viene richiesto dall'INT, la possibilità di rilasciare il visto di conformità di cui all' art. 35, c. 1, lett. a) del D.Lgs. 241/997, fosse concessa a tutti gli intermediari fiscali autorizzati o perlomeno ai professionisti di cui alla norma UNI 11511 certificati e qualificati ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4 (*già inseriti dal D.L. 193/2016 tra i soggetti autorizzati ad autenticare la firma per rappresentare il contribuente avanti gli uffici ex art. 63 del DPR 600/73*). Questa sarebbe vera semplificazione, se proprio si vuole mantenere in vita una tipologia di controllo che, non potendo entrare nel merito delle scelte fiscali e di bilancio del contribuente, sia in ordine alla detraibilità dell'IVA che alla deducibilità dei costi, può rilevare e far correggere solo errori formali di natura documentale o di riporto in dichiarazione dei valori contabili, con un costo assurdo ed inutile per il contribuente che deve farsi certificare delle formalità contabili.

L'allargamento della platea dei "certificatori", inoltre, produrrebbe il benefico effetto di far ridurre i costi della certificazione stessa, nell'ottica di in un processo di liberalizzazione dei servizi che l'Europa sta conducendo da anni.

Sarebbe ancora meglio, però, tornando a quanto accennato all'inizio, ripristinare la comunicazione preventiva all'Agenzia delle Entrate (*inviata da un intermediario fiscale autorizzato*) introdotta con il comma 30 dell'art. 1 della Legge Finanziaria per il 2007 (legge

Libera Associazione di rappresentanza professionale costituita con atto del 15 aprile 1997 Reg. in Roma il 22 aprile 1997
al n.18632 Vol. 1-B mod. Atti Pubblici- modificato in data 19/07/2004 Reg. in Roma il 23/04/2004 mod. Atti Pubblici

Sede Nazionale

Uffici di Rappresentanza

Ufficio di Presidenza

Piazza dei Gerani n.37 - 00172 Roma - tel.068103840

Via Sistina n. 121 - 00187 Roma

Via Adeodato Ressi n. 16 - 20125 Milano

Via M. Ferraris 70/72 - 15011 Acqui Terme (AL)

tel. 0144325024 - e-mail int@istitutonazionaletributaristi.it



I.N.T. ISTITUTO NAZIONALE TRIBUTARISTI®

Iscritto nell'Elenco delle Associazioni Professionali del Ministero dello Sviluppo Economico
art. 2 Legge n.4 del 14/01/2013
Iscritto nell'Elenco del Ministero della Giustizia - art. 26 del D.Lgs. 206/2007 e del D.M. 10/05/2012
Membro della Commissione Studi di Settore del Ministero dell'Economia e Finanze
Iscritto nel Registro delle Libere Associazioni Professionali del CNEL
Socio effettivo dell'UNI (Ente Nazionale Italiano di Unificazione)
Socio fondatore di CONFASSOCIAZIONI

www.tributaristi-int.it

27 dicembre 2006, n. 296) e che non ha mai avuto concreta applicazione in quanto il provvedimento di attuazione che avrebbe dovuto disciplinare sia le modalità tecniche per effettuare la suddetta comunicazione, sia le procedure di controllo volte ad impedire l'utilizzo indebito dei crediti, non è stato mai emanato.

La norma è poi stata definitivamente abrogata dal decreto-legge n. 185 del 2008.

La legge, quindi, è già scritta e prevedeva che a partire dal 1° gennaio 2007, i titolari di partita IVA, per effettuare la compensazione dei loro legittimi crediti erariali avrebbero dovuto comunicare all'Agenzia delle Entrate, in via telematica, entro il quinto giorno precedente la compensazione, l'importo e la tipologia dei crediti che intendevano compensare. A seguito del ricevimento di tale comunicazione l'Agenzia entro i tre giorni successivi poteva negare al contribuente il diritto alla compensazione; il silenzio dell'Agenzia valeva come silenzio assenso.

È a causa del gran numero di compensazioni da controllare in un brevissimo lasso di tempo che la norma non è mai stata fatta decollare, ma oggi, dopo anni, con le mutate e migliorate tecnologie digitali e con le più ricche e continuamente implementate banche dati di cui l'Agenzia delle Entrate dispone, la norma si potrebbe senz'altro riproporre e non troverebbe gli ostacoli logistici di un tempo.

Ciò permetterebbe una reale semplificazione e soprattutto un risparmio per il contribuente, che non sarebbe più costretto a pagare una inutile certificazione per vedersi restituire soldi suoi che, a parte alcune situazioni patologiche di crediti fraudolentemente inesistenti facilmente individuabili dall'Agenzia delle Entrate, gli spettano di diritto e la cui difficoltà di utilizzo possono portarlo a gravi crisi di liquidità soprattutto in questo periodo di emergenza non solo sanitaria, ma anche economica.

Libera Associazione di rappresentanza professionale costituita con atto del 15 aprile 1997 Reg. in Roma il 22 aprile 1997
al n.18632 Vol. 1-B mod. Atti Pubblici- modificato in data 19/07/2004 Reg. in Roma il 23/04/2004 mod. Atti Pubblici

Sede Nazionale
Uffici di Rappresentanza

Piazza dei Gerani n.37 - 00172 Roma - tel.068103840

Via Sistina n. 121 - 00187 Roma

Via Adeodato Ressi n. 16 - 20125 Milano

Ufficio di Presidenza

Via M. Ferraris 70/72 - 15011 Acqui Terme (AL)

tel. 0144325024 - e-mail int@istitutonazionaletributaristi.it